



REGIONE DEL VENETO
Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11
Comitato
previsto ai sensi del II comma dell'art. 27

Argomento n. **2** in data **29.01.2015.**

P A R E R E

Oggetto: Comune di Povegliano Veronese (VR).

Piano Regolatore Generale (PRG). Variante Parziale ai sensi dell'art. 48, L.R. 11/2004 relativa a "Modifiche di Viabilità in zona limitrofa al cimitero", adottata con delibera di Consiglio comunale del 27.03.2013, n. 15. Approvazione.

PREMESSE:

- Il comune di Povegliano Veronese, è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 19.09.1989, n. 5193 rettificata con deliberazione di Giunta regionale del 24.01.1990, n. 193.
- Con deliberazione della Giunta del 23.09.2008, n. 2686 la Regione ha approvato definitivamente una variante parziale al PRG del comune di Povegliano Veronese, a seguito delle proposte di modifiche introdotte con la DGR del 25.09.2007, n. 2981.
- Il comune, con deliberazione di Consiglio del 27.03.2013, n. 15 esecutiva a tutti gli effetti, ha adottato una variante parziale al Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004, secondo la procedura della L.R. 61/1985, trasmessa per la superiore approvazione con nota del 17.10.2014 prot. 10595, acquisita agli atti della Regione in data 28.10.2014 prot. 451668.
- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non risultano pervenute al comune osservazioni sia nei termini che fuori termine, come risulta dalla deliberazione di Consiglio del 30.09.2014, n. 28 di presa atto di mancanza di osservazioni.
- Con successiva nota del 10.12.2014 prot. 12425, il comune ha integrato la pratica con la documentazione mancante.
- Il deposito della variante è stato pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 30 giorni consecutivi, al n. 379 dal 13.06.2013 al 13.07.2013.
- L'avviso di deposito della variante al PRG è stato inviato alla Provincia di Verona, la quale ha comunicato con nota del 21.06.2013 protocollo 63614, l'avvio del procedimento di pubblicazione della variante al PRG, all'Albo "on line" della Provincia.
- Il Genio Civile di Verona, con nota del 03.12.2014 prot. 518097, ha espresso parere favorevole alla variante, con le prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica Veronese nel parere del 02.05.2013 prot. 7596.
- Direttamente in Regione non risulta che siano pervenute osservazioni.

- Nel territorio del comune di Povegliano Veronese è individuato il SIC- Sito di Importanza Comunitaria (individuato con la medesima perimetrazione anche come ZPS Zona di Protezione Speciale) che figura nell'allegato A della delibera della Giunta regionale del 07.06.2002, n. 1522 ai sensi del DPR 08.09.1997 n. 357: "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." e con il D.M. 3 aprile 2000, allegato B) "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 78/409/CEE "; più precisamente il SIC in argomento riguarda: IT 3210008 (Fontanili di Povegliano).
- La commissione regionale VAS (della Sezione Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV), in base della documentazione inviata da parte del comune di Povegliano Veronese con nota del 01.04.2014 prot. 3773 acquisita al protocollo regionale al n. 157567 del 10.04.2014, con parere n. 135 del 24 giugno 2014, ha espresso il proprio parere di "Non assoggettabilità alle procedure VAS", ai sensi della DGR 3262 del 24 ottobre 2006.

VISTI GLI ELABORATI TRASMESSI:

Gli elaborati allegati alla delibera di Consiglio comunale del 27.03.2013, n. 15 di adozione della "Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 50, L.R. 61/1985", sono i seguenti:

- Tavola n. 01 "Variante parziale al P.R.G. in scala 1:2.000 e 1:5.000 - (allegato A).
- Relazione tecnica – (allegato B).
- Atto unilaterale d'Obbligo (allegato C).
- Invarianza Idraulica (allegato D).
- Vinca (allegato E).

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE.

Le modifiche apportate risultano essere le seguenti:

1. Eliminazione di un tratto di previsione di futura viabilità;
2. Eliminazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo il fiume Tartaro;
3. Previsione di nuovo tratto di pista ciclopedonale fra il ponte ciclabile di progetto alla fine di Via Tartaro ed il Cimitero comunale;
4. Correzione del limite della fascia di rispetto paesaggistico ambientale erroneamente indicata nelle tavole vigenti per mero errore cartografico. Si precisa che detta fascia di rispetto non coincide con i vincoli di cui al D.Lgs 42/2004 bensì si tratta di una ulteriore individuazione operata dal comune in sede di Variante generale al PRG che all'Articolo 53 NTA, così le definisce: *"Per tutti i corsi d'acqua sopraccitati per ragioni paesaggistiche e ambientali, va imposta anche una fascia di rispetto inedificabile di 50 ml. di profondità su entrambi i lati, al di fuori delle zone A, B, C e i nuclei rurali di cui all'art.10, L.R. 24/1985 e le zone di tipo "F - Attrezzature Pubbliche e di Pubblico interesse".*

PARERI.

Parere del Consorzio di Bonifica Veronese.

Parere favorevole con prescrizioni da parte del Consorzio di Bonifica Veronese espresso con nota del 02.05.2013 prot. 7596.

Parere dell'Unità periferica del Genio Civile di Verona

Parere favorevole con prescrizioni di Valutazione di Compatibilità idraulica del PAT ai sensi della DGR 1841 del 19.06.2007 con nota del 03.12.2014 prot. 518097.

Parere sulla Valutazione Ambientale Strategica.

La commissione regionale VAS (della Sezione Coordinamento Commissioni VAS – VINCA – NUVV), con parere n. 135 del 24 giugno 2014, ha espresso il proprio parere ai sensi della DGR 3262 del 24 ottobre 2006, che la variante non sia da assoggettare a VAS , con prescrizioni.

VALUTAZIONI E PROPOSTE:

1. E' opportuno precisare che sono considerate oggetto di variante le sole modifiche deliberate dal Consiglio Comunale ed evidenziate negli elaborati di progetto, debitamente elencate e descritte nella presente relazione. Qualunque altra modifica eventualmente presente negli elaborati non è da considerarsi oggetto della presente variante.
2. Si segnala che il presente parere riguarda esclusivamente previsioni urbanistiche senza entrare nel merito di quelle edilizie che, sono di esclusiva competenza comunale. Si rammenta inoltre quanto prevede la L. 166/2002 che ha modificato l'articolo 338 del RD 1265/1934 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
3. Si richiamano le prescrizioni contenute nei pareri del Consorzio di Bonifica Veronese, del Genio Civile di Verona e della VAS.
4. Trattandosi di un intervento che riguarda specificatamente la realizzazione di un'opera pubblica, si può reputare che la realizzazione della Pista Ciclopeditone, rientri nella fattispecie di quanto stabilito dall'art. 48, L.R. 11/2004, con la pubblicità degli atti Amministrativi previsti ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/1985. Si prescinde, anche dalla qualità pubblica o privata dei soggetti che realizzano la sua costruzione. Infatti è principio costante, anche nella prevalente giurisprudenza, che quando è soddisfatto e risulta funzionale l'interesse, la realizzazione di un'opera assuma una valenza pubblica in quanto la sua rilevanza è data dalla connessione causale tra quanto la costruzione pone in essere ed il soddisfacimento della attività della Pubblica Amministrazione.
5. L'eliminazione parziale della previsione di futura viabilità e la correzione cartografica della fascia di rispetto paesaggistico - ambientale prevista nell'articolo 53 delle NTA del P.R.G. vigente, sono strettamente funzionali alla realizzazione della pista ciclabile e pertanto sono anche queste ricomprese in quanto prevede l'art. 48, L.R. 11/2004.
6. Si condivide la variante in argomento in quanto vengono, seppur parzialmente, realizzate delle opere pubbliche contenute nello strumento urbanistico vigente. Si rileva che la variante, riguarda primariamente la modifica del tracciato della pista ciclopeditone lungo il fiume Tartaro.
7. Si rileva che nell'elaborato allegato alla variante tav. 01, le aree interessate sono state soggette a PUA, Piano Attuativo citato anche nell'atto d'obbligo sottoscritto dai proprietari delle aree, mentre nella relazione anch'essa allegata alla variante, nulla viene previsto. Tale previsione non rientra nella fattispecie di cui agli articoli 18bis e 19, L.R. 11/2004 e s.m.i., nonché un appesantimento della procedura che potrebbe comunque ottenere gli stessi fini, con una convenzione stipulata tra privati ed Ente pubblico, pertanto si prescrive lo stralcio della previsione di PUA.

OSSERVAZIONI PERVENUTE IN COMUNE

Come risulta dalla deliberazione del Consiglio comunale del 30.09.2014, n. 28 non risulta che siano state presentate osservazioni, sia in comune che in Provincia.

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE IN REGIONE

Non risulta che, direttamente in Regione, siano pervenute osservazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, si propone al Comitato previsto ai sensi dell'art. 27, comma 2, L.R. 11/2004, con voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

E' DEL PARERE

che la Variante Parziale Piano Regolatore Generale relativa a Modifiche di Viabilità in zona limitrofa al cimitero del capoluogo, del comune di Povegliano Veronese (VR), adottata con deliberazione del Consiglio del 27.03.2013, n. 15 ai sensi dell'art. 48, L.R. 11/2004, descritta in premessa, sia meritevole di approvazione con modifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 45, L.R. 61/1985 e come composta da:

Elaborati da vistare:

- Tavola n. 01 “Variante parziale al P.R.G. in scala 1:2.000 e 1:5.000 - (allegato A).

Comitato
previsto ai sensi dell’articolo 27, comma 2
L.R. 11/2004
Consta di n. 2 fogli
Venezia, lì 29 gennaio 2015

IL SEGRETARIO

f.to GIUSEPPE MANOLI

IL PRESIDENTE

f.to VINCENZO FABRIS